



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 19 maggio 2021

Prot.1089/GE/df

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Oggetto: scadenze previste dal DM 5 agosto 2011

Facendo seguito ad alcune richieste in tal senso, desideriamo ribadire i contenuti della circolare n.14 RPT già inviata con la nostra prot. 950 del 6 aprile 2020 nella quale si confermava che il differimento delle scadenze amministrative si estendeva a quelle previste dal DM 5 agosto 2011 in tema di aggiornamento quinquennale dei professionisti antincendio.

In particolare, come opportuno aggiornamento, si evidenzia che la legge 27 novembre 2020 n. 159, all'art. 3-bis, ha prorogato i termini degli atti amministrativi in scadenza, previsti dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comprendente anche i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i (D.M. 7 giugno 2016), come peraltro si evinceva anche dalla nota ministeriale a firma del Capo del Corpo nazionale dei VVF, del 1° aprile 2020, prot.n. 4927 inviata in quella occasione e che Vi alleghiamo qui nuovamente.

In pratica, la data di scadenza per l'aggiornamento dei professionisti antincendio ex 818, è fissata al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (ad oggi 31 luglio 2021).

Restiamo comunque, come sempre, a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)

All.: c.s.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche
Ing Armando Zambrano

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – aggiornamento obbligatorio professionisti antincendio e allungamento quinquennio di riferimento

Caro Armando,

mi rifaccio alla tua n. 80/2020 datata 27 marzo 2020 e ti confermo che l'aggiornamento a distanza è già possibile con sistema streaming sincrono, autorizzato con nota prot. 7888/CNVVF del 22.6.2016. Come indicato nella nota precedente prot. 4821/DCPREV 30-03-2020, per l'emergenza COVID-19 la possibilità di partecipazione è stata estesa anche a sedi individuali (studio o abitazioni) oltre che a quelle collettive (uffici e sedi degli Ordini).

Come già saprai il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che con l'art. 103, comma 2, ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, differendone la validità fino al 15 giugno 2020, tra cui le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Nella speranza di riprendere per mano la nostra normalità, un abbraccio a te e ai colleghi impegnati come noi in questa emergenza.

Caro Armando

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)